

Tribunale di Torino, 10 novembre 2009 – Est. Di Capua.

Processo civile – Appello contro le sentenze del giudice di pace – Trattazione – Applicazione dell’art. 183, comma 6 cod. proc. civ. – Esclusione.

L’art. 183, 6° comma, codice procedura civile (così come sostituito, con decorrenza dal 01.03.2006, dall’art. 2 del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005, e successivamente modificato dall’art. 1 Legge n. 263/2005) non è applicabile nei giudizi avanti al Tribunale in funzione di Giudice d’appello avverso le Sentenze del Giudice di Pace in quanto, ai sensi dell’art. 359 c.p.c., risulta incompatibile con le disposizioni sull’appello dettate nel Capo Secondo del Libro Terzo del codice di procedura civile e, in particolare, con la struttura del giudizio di appello prevista dagli artt. 350 e 352 codice procedura civile e con quanto previsto dall’art. 345 codice procedura civile. (edc) (riproduzione riservata)

IL CASO.it

Il Tribunale (omissis)
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

-letta l’istanza proposta da parte appellante intesa ad ottenere la concessione dei termini perentori previsti dall’art. 183, 6° comma, c.p.c. e ritenuto che la stessa non possa trovare accoglimento, tenuto conto dei rilievi che seguono:

- ai sensi dell’art. 359 c.p.c., “Nei procedimenti d’appello davanti alla Corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo”;
- l’art. 359 c.p.c., che contiene una norma di chiusura, non rinvia dunque integralmente e/o automaticamente alla disciplina del processo di primo grado, richiedendosi infatti che quella disciplina sia “compatibile” con la struttura e le funzioni tipiche del giudizio di appello;
- in particolare, deve ritenersi incompatibile la disciplina prevista dall’art. 183, 6° comma, c.p.c. (così come sostituito, con decorrenza dal 01.03.2006, dall’art. 2 del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005, e successivamente modificato dall’art. 1 Legge n. 263/2005), ai sensi del quale:

“Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:

- 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
- 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
- 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria”.

- la disciplina prevista dall’art. 183, 6° comma, c.p.c. contrasta, infatti, sia con la struttura del giudizio di appello prevista dagli artt. 350 e 352 c.p.c., sia con quanto previsto dall’art. 345 c.p.c.;

- del resto, la tesi in esame è già stata seguita proprio dal Tribunale Torino con Ord. 10 marzo 2009 n. 23433/08 Rg (in “Giuraemilia - UTET Giuridica” sul sito www.giuraemilia.it - aggiornamento n. 29/2009 del 23.09.2009-);

-ritenuto, pertanto, di dover invitare le parti a precisare le conclusioni;

P.Q.M.

I N V I T A

le parti a precisare davanti a sé le conclusioni e

F I S S A

a tale fine udienza avanti a sé in data Venerdì 28 maggio 2010 ore 10,00.

A U T O R I Z Z A

il ritiro dei fascicoli di parte.

M A N D A

alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.
Torino, lì 10.11.2009.

Depositata in data 10 novembre 2009